



N. 92/2023 RGAC

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:

dott. Massimo GULLINO,	presidente;
dott. Augusto SABATINI,	consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO,	consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 92/2023 RGAC posta in decisione all'udienza del 16.12.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza del 19.12.2024 e vertente

TRA

Parte_1 ;
codice fiscale: *CodiceFiscale_1*

Parte_2
codice fiscale: *CodiceFiscale_2*

parti rappresentate e difese per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ALOISIO Antonino e ALOISIO Pietro del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'avv. BLANCA Marcello in Messina (via Ghibellina n. 187);

pec: *Email_1* ;

pec: *Email_2* ;

APPELLANTI

E

Controparte_1 ;
codice fiscale: *C.F._3* ;

in proprio e n.q. di legale rappresentante *pro tempore* delle società:

CP_2
p. IVA: *P.IVA_1*

Controparte_3
p. IVA: *P.IVA_1*

parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CAPPELLANO Giuseppe del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona Pozzo di Gotto (via Umberto I n. 128);

pec: *Email_3* ;

APPELLATA

NONCHÉ

Controparte_4 ;
codice fiscale: CodiceFiscale_4 ;
in proprio e n.q. di legale rappresentante *pro tempore* delle società:

CP_2
p. IVA: P.IVA_1

Controparte_3
p. IVA: P.IVA_1

parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. BARBERA Filippo del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona Pozzo di Gotto (Via Torino n. 10);

pec: Email_4 ;

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1417/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. in data 6.12.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1147/2020 RGAC (opposizione a decreto ingiuntivo).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Parte_1 e Parte_2 :

"... 1) **in via preliminare** ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_3 ai fini della avanzata opposizione portante n.1171/2020 R.G., per come rappresentata in giudizio dal Sig. Controparte_4 , privo dei necessari poteri;

2) **nel merito** ritenere le opposizioni promosse dai Sigg.ri Controparte_4 e Controparte_1 , in proprio e nelle rappresentate qualità, inammissibili e/o infondate, con qualsiasi formula, per le argomentazioni spiegate sin dalle comparse di costituzione e risposta versate in atti (giudizi n.1147/2020 R.G. e n.1171/2020 R.G.) e ripetute oggi in sede di gravame, confermando conseguentemente il D.I. n. 268/2020 (come il susseguente precetto) e la piena legittimità delle somme richieste, ingiunte e precettate relative al credito certo, liquido ed esigibile vantato dai Sigg.ri Parte_1 e Parte_2

3) **sempre nel merito** qualora dovesse accogliersi qualunque delle eccezioni formali avanzate dalle controparti in merito alla emissione del provvedimento monitorio e/o nell'accertamento del rapporto di credito/debito intercorrente fra le parti, accertare, ritenere e dichiarare che i Sigg.ri Controparte_4 (c.f. C.F._5), natq il 08.12.1967 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, e Controparte_1 (c.f. C.F._3), nata il 27.11.1966 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, in proprio e nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti delle Società di persona CP_2 (P. IVA P.IVA_1) e Controparte_3 (P. IVA P.IVA_1), sono tenuti a pagare in favore degli odierni appellanti (in forza dell'accordo novativo del 2008, richiamato e rinnovato nel 2010 e nel 2011), oltre che nel tempo sempre confermato tra le parti circa la sussistenza del debito, la somma di €9.686,72 (euro novemilaseicentottantasei/72) per sorte principale, oltre agli interessi moratori nel contempo maturati e maturandi a partire dalla scadenza di ogni singolo credito fino alla data dell'effettivo soddisfo, ed alle spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, con annessi IVA e CPA come per legge; o comunque quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;

4) **ancora nel merito** ritenere la validità ed efficacia del precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo n.268/2020 in data 10.08.2020, accertando e dichiarando che i Sigg.ri Controparte_4 (c.f. C.F._5), nato il 08.12.1967 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, e Controparte_1 (c.f. C.F._3), nata il 27.11.1966 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, in proprio e nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti delle Società di persona CP_2 (P. IVA P.IVA_1) e Controparte_3 (P. IVA P.IVA_1), sono tenuti a pagare in favore degli odierni appellanti la somma di €16.868,07 (euro sedicimilaottocentosessantotto/07) oltre agli interessi moratori a partire dalla data di notifica fino al soddisfo o comunque quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;

5) **in via del tutto gradata** ritenere e dichiarare che i Sigg.ri Controparte_4 (c.f. C.F._5), natq il 08.12.1967 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, e ...

Controparte_1 (c.f. C.F._3), nata il 27.11.1966 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, in proprio e nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti delle Società di persona CP_2 (P. IVA P.IVA_1) e Controparte_ (P. IVA P.IVA_1), sono tenuti a pagare in favore degli odierni opposti, la somma di €4.000,00 (euro quattromila/00), come da assegno n.7220903089-10 emesso dalla Sig.ra Controparte_1 in data 31.08.2019 a copertura parziale del dovuto (titolo tuttavia che non si è potuto incassare nonostante la presentazione, come da attestazione rilasciata dall'Istituto Bancario Controparte_5 in data 30.12.2019) per sorte principale, oltre agli interessi moratori nel contempo maturati e maturandi a partire dalla scadenza di ogni singolo credito fino alla data dell'effettivo soddisfo, ed alle spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, con annessi IVA e CPA come per legge;

6) **sempre in via gradata** condannare i Sigg.ri Controparte_4 (c.f. C.F._5), nato il 08.12.1967 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, e Controparte_1 [...] (c.f. C.F._3), nata il 27.11.1966 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, in proprio e nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti delle Società di persona CP_2 (P. IVA P.IVA_1) e Controparte_ (P. IVA P.IVA_1) al pagamento delle spese processuali dei giudizi riuniti nn.1147/2020 e 1171/2020 RR.GG. innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. (anche inerenti la fase monitoria o l'esecuzione provvisoria del decreto) in relazione al debito accertato;

7) **in via istruttoria**, anche sulla scorta di quanto ribadito con l'odierna comparsa conclusionale, si insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale dei Sigg.ri Controparte_4 e Controparte_1 sulle seguenti circostanze: a) "vero o no che nel corso del 2019 vi sono stati diversi incontri tra il Sig. Parte_1 ed i Sigg.ri Controparte_4 e Controparte_1 per il pagamento di un debito esistente tra le parti ed a carico di questi ultimi, avente ad oggetto una scrittura privata?"; b) "vero o no che tali incontri sono avvenuti presso un immobile del figlio del Sig. Parte_1, sito in Barcellona P.G., via Papa Giovanni XXIII n.261?"; c) "vero o no che in più circostanze, a fronte delle lamentele del Sig. Parte_1 per il prolungato omesso pagamento del debito dei Sigg.ri Controparte_4 e Controparte_1, questi ultimi lo assicuravano circa il futuro versamento di tutte le somme, anche a mezzo pagamenti mensili e rateizzati?"; d) "vero o no che nell'ultimo incontro svoltosi tra le parti il Sig. Parte_1 dichiarava ai germani Controparte_4 e [...] Controparte_1 che in considerazione dei pagamenti più volte promessi e mai mantenuti avrebbe tutelato i propri interessi facendo ricorso all'Autorità Giudiziaria?"

In caso di esito anche parzialmente negativo si chiede l'ammissione di prova testi, sulle medesime circostanze, con: Sig. Testimone_1, nato il 11.01.1972 a Catania e residente in Milazzo, via Cap. Massimo Scala n.26; Sig.ra Tes_2 [...], nata a Castoreale il 25.08.1940 e residente in Terme Vigliatore, via Fiume n.53 ...".

Per Controparte_1 :

"...1. rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando tutte le statuizioni della sentenza impugnata; 2. subordinatamente all'accoglimento, anche parziale, delle richieste avanzate ex adverso, ammettere – ove ritenuti necessari – i mezzi istruttori formulati dalla sig.ra Controparte_1 nelle proprie memorie, rese ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3, C.P.C.; 3. previa declaratoria della temerarietà dell'intrapreso giudizio d'appello, condannare i coniugi Parte_3 ai sensi dell'art. 96 cpc, al risarcimento di tutti i danni ed alla refusione delle spese in favore degli appellati, nella misura che l'ecc.ma Corte riterrà equa. 4. Con vittoria delle spese del grado, da porsi a carico dei due appellanti e salvo ogni altro diritto ...".

Per Controparte_4 :

"... 1. rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 e Parte_2 siccome infondato in tutte le sue articolazioni, compresa la richiesta di riapertura dell'istruttoria; 2. in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, ammettere i mezzi istruttori articolati in primo grado; 3. condannare l'appellante alle ulteriori spese del grado ed al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 C.P.C. ...".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31.1.2022 gli appellanti Parte_1 e Parte_2 [...] convenivano in giudizio innanzi a questa Corte Controparte_1 e [...] Controparte_4, entrambi sia in proprio sia n.q. di legali rappresentanti *pro tempore* delle società CP_2 e Controparte_3 instando per l'integrale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto n. 1417 emessa e pubblicata in data 6.12.2022 nei riuniti procedimenti già iscritti ai nn. 1147 e 1171/2020 RGAC.

*

A miglior intelligenza dell'odierna vicenda giudiziale, gioverà preliminarmente ricostruire brevemente l'iter processuale sotteso al presente giudizio.

In prime cure:

con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* delle società CP_2 e Controparte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2020 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore degli opposti "... la somma di € 9.686,72 oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di € 145,50 per spese vive ed € 350,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa ..." nonché avverso l'atto di precetto, notificato in uno al citato titolo giudiziale, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 16.868,07.

A sostegno della domanda l'attrice eccepiva:

- l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- la circostanza che l'assegno azionato dalle parti opposte, lungi dal costituire un riconoscimento del debito, era stato consegnato a queste a garanzia della "somma in nero" (effettivamente versata, nonostante la mancata restituzione del titolo) pattuita per la locazione di un diverso immobile (in via Marinaio d'Italia n. 100);
- la violazione del disposto di cui all'art. 66, comma 3, R.D. 1669 del 1933;
- l'illegittimità dei pretesi interessi moratori ex d. lgs. n. 231 del 2002;

e rassegnava le seguenti conclusioni:

"... 2) revocare, annullare e/o con qualunque statuizione, rendere inefficace il D.I. 268/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. per tutte le ragioni esposte in narrativa;

3) sempre in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dai sigg.ri Parte_1 [...] e Parte_2

4) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Controparte_1 e dalle società da essa rappresentate ai sigg.ri Parte_1 e Parte_2

5) accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi di mora richiesti sigg.ri Parte_1 e Parte_2

6) in subordine, rideterminare l'importo dovuto in euro 4.000,00 o nella minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio;

7) condannare gli opposti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge;

8) condannare gli opposti al risarcimento per lite temeraria;

9) emettere ogni altro provvedimento conforme a legge e giustizia anche se non espressamente richiesto..."

Con provvedimento datato 4.9.2020 il Tribunale adito confermava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio i Parte_3 i quali, contestati l'esposizione dei fatti ed il contenuto dell'opposizione, chiedevano:

"... 1) In via del tutto preliminare, per mere ragioni di economia processuale ed al fine di evitare eventuali contrasti di giudicato in merito al medesimo rapporto, ... ai sensi degli artt.273 e ss. C.P.C., che venga disposta la riunione all'odierno procedimento n.1147/2020 R.G. (Giudice Dott.ssa Scaramuzza – pros. ud. 04.05.2021) di quello successivo portante n.1171/2020 R.G. (Giudice Dott.ssa Scaramuzza – pros. ud. 20.04.2021), aventi un rapporto di connessione oggettiva e soggettiva;

2) sempre in via del tutto preliminare confermare la provvisoria esecutorietà del D.I. n.268/2020 oggi opposto, come già concessa in sede monitoria dal Presidente Dott. CP_6 ;
3) nel merito ritenere l'opposizione promossa inammissibile e/o infondata, con qualsiasi formula, per le argomentazioni spiegate in comparsa, confermando conseguentemente il D.I. n.268/2020 (come il susseguente precetto) e la piena legittimità delle somme richieste, ingiunte e precettate relative al credito certo, liquido ed esigibile vantato dai Sigg.ri Parte_1 e Parte_2
4) sempre nel merito qualora dovesse accogliersi qualunque delle eccezioni formali avanzate dalle controparti in merito alla emissione del provvedimento monitorio e/o nell'accertamento del rapporto di credito/debito intercorrente fra le parti, accertare, ritenere e dichiarare che i Sigg.ri Controparte_4 (c.f. C.F._5), natq il 08.12.1967 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, e l'... Controparte_1 (c.f. C.F._3), nata il 27.11.1966 a Sidney (Australia) e residente in Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni XXIII nn.158/160, in proprio e nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti delle Società di persone CP_2 (P. IVA P.IVA_1) e Controparte_3 (P. IVA P.IVA_1), sono tenuti a pagare in favore degli odierni opposti, la somma di €9.686,72 (euro novemilaseicentoottantasei/72) per sorte principale, oltre agli interessi moratori nel contempo maturati e maturandi a partire dalla scadenza di ogni singolo credito fino alla data dell'effettivo soddisfo, ed alle spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, con annessi IVA e CPA come per legge; o comunque quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa ...".

*

Contestualmente, con altro atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al n. 1171/2020 RGAC, Controparte_4 in proprio e n.q. di legale rappresentante della Controparte_3 [...] per le medesime doglianze sollevate nell'ambito del procedimento n. 1147/2020 RGAC dalla Controparte_1 e per quella ulteriore relativa alla inopponibilità dell'assegno a firma di quest'ultima al condebitore in solido così come previsto dall'art. 1309 C.C., chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"... 2) revocare il D.I. n° 268 del 17.7.2020 siccome emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.; 3) dichiarare che il diritto di credito azionato in via monitoria dai sigg.ri Parte_1 e Parte_2 è integralmente prescritto e che, in ogni caso, il sig. Controparte_4 e la Controparte_3 nulla devono agli opposti; 4) revocare la concessione degli interessi di mora in quanto illegittimi; 5) in subordine, accertare che agli opposti è dovuta la somma di € 4.000,00 ovvero una somma minore; 6) con vittoria delle spese di lite e condanna dei sigg.ri Parte_1 e Parte_2 giusta istanza appositamente formulata, al risarcimento ex art. 96 C.P.C. ...".

Con comparsa datata 31.3.2021 i due odierni appellanti si costituivano anche nel giudizio n. 1171/2020 RGAC ribadendo le medesime difese esplicitate nel procedimento contro la [...] CP_1 ed instavano per il rigetto dell'opposizione.

All'esito della riserva assunta alla prima udienza, il primo giudicante, con ordinanza del 21.4.2021, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. e rinviava la causa al 4.5.2021 per decidere sulla possibilità di riunire i due giudizi. Così, alla successiva udienza, con provvedimento datato 4.5.2021, il Tribunale disponeva la riunione del giudizio n. 1171/2020 RGAC (scaturente dall'opposizione proposta dal [...] Controparte_4) al giudizio n. 1147/2020 RGAC (opposizione proposta dalla [...] Controparte_1) di più anziana iscrizione, ed inoltre:

"... rilevato che le scritture di riconoscimento del debito poste a sostegno del decreto opposto – salvo il doveroso approfondimento da svolgersi nella fase di merito – non possono essere opposte alla CP_1 che non risulta avere dato mandato per essere rappresentata a Controparte_4 ...";

limitava la provvisoria esecutorietà del d.i. alla somma di euro 4.000,00, pari all'importo dell'assegno emesso dalla CP_1 rinviando all'udienza del 3.5.2022, con concessione dei termini ex art. 183, comma VI C.P.C. per il deposito delle istanze istruttorie.

Le parti depositavano le memorie, ed il Tribunale adito, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.5.2022, ritenendo matura la causa, rinviava all'udienza del 6.12.2022 per la precisazione delle conclusioni e contestuale decisione ex art. 281 sexies C.P.C., con termine per il deposito di note conclusive.

Il giudizio veniva, così, definito con la sentenza oggi impugnata, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così statuiva:

"...nel giudizio n. 1171/2020 R.G.:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opposti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 134,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA;

nel giudizio n. 1147/2020 R.G.:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento di € 4.000,00 oltre interessi e spese dal dovuto al soddisfo;
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti ...".

*

Con l'atto di appello i **Parte_3** rimasti parzialmente soccombenti all'esito dei riuniti giudizi di prime cure, **lamentavano che la pronuncia in riesame:**

1. avrebbe violato il disposto dell'art. 115 C.P.C., non tenendo in dovuta considerazione le prove emerse in corso di causa in applicazione del principio di non contestazione.

Deducevano a tal proposito che avrebbero dovuto ritenersi quali fatti incontestati e quindi provati all'interno del giudizio di primo grado:

- la qualità del **Controparte_4** quale soggetto intervenuto nelle scritture private siglate con il **Parte_1**, in proprio e quale legale rappresentante della **CP_2** [...]
- la sussistenza di plurimi incontri ove i germani **CP_1** avrebbero assicurato i coniugi **Parte_1** e **Pt_2** circa il pagamento, anche in forma rateale, del debito esistente come da scrittura novativa del 2008, rinnovata nel 2010 e nel 2011.

Tali elementi, nella sostanza, certificherebbero l'imputabilità del rapporto di credito/debito in capo ad entrambi gli odierni appellati nonché l'interruzione in ogni caso di qualsivoglia prescrizione per avvenuta rinuncia delle parti;

2. sarebbe illegittima nella parte in cui aveva ritenuto che l'accordo intercorso tra le parti nel 2008, poi rinnovato nel 2010 e nel 2011 non possa qualificarsi come accordo novativo (con relativa mutazione del rapporto ed applicazione del termine decennale ordinario di prescrizione), sostenendo, quindi, che il **Controparte_4 non dovesse rispondere dell'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 1310 C.C.**

Evidenziavano le parti appellanti che il Giudice di prime cure avrebbe errato a pronunciare l'intervenuta prescrizione del credito ritenendo erroneamente applicabile il termine quinquennale anziché quello corretto, e cioè quello ordinario decennale.

Al riguardo, affermavano:

*"... La scrittura del 20.11.2008 posta in essere tra il Sig. **Controparte_4** (il quale al tempo ha dichiarato di intervenire in proprio, nella qualità di legale rappresentante della **CP_2** e della sorella **Controparte_1**) ed il Sig. **Parte_1**, quale ricognizione di debito ex art.1988 C.C., ha infatti costituito un atto novativo, distinto dalle locazioni precedenti e dai debiti connessi, che ha nella sostanza operato la creazione di una nuova e*

concordata obbligazione, quindi una cesura temporale e giuridica in relazione al debito pregresso. La formazione di siffatto diverso accordo (per il quale era stata prevista la garanzia a mezzo effetti cambiari), - ove tra l'altro nell'intento di generare una nuova obbligazione si ricomprendevano non soltanto le somme derivanti dai contratti di affitto ma anche altri rapporti di credito/debito tra le parti derivanti dalla vendita a corpo di alcuni complementi di arredo (tende, binari, mobilio, ecc...) presenti negli immobili locati ai CP_1 e venduti a questi ultimi - ha pertanto generato un nuovo ed indipendente rapporto di credito/debito che in quanto tale non può soggiacere che ad un termine decennale di prescrizione, interrotto poi dai successivi atti del 23.12.2010 e del 26.07.2011, oltre che ovviamente dalla avvenuta consegna, dopo il protesto delle sopra indicate cambiali ed a parziale garanzia del sussistente debito, dell'assegno n.7220903089- 10 per l'importo di € 4.000,00 recante data 31.08.2019 da parte della Sig.ra Controparte_1 (e comunque nel 2019 vi furono lettere di diffida e messa in mora, che poi sfociarono nel 2020 nella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo)..."

Si tratterebbe, quindi, di una novazione oggettiva caratterizzata dalla volontà delle parti di sostituire all'obbligazione originaria (inerente ai contratti di locazione) una nuova obbligazione (fondata sul rilascio di effetti cambiari) con oggetto o titolo diverso, come illustrato nell'atto di transazione, e pertanto idonea a determinare l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi integralmente ad esso.

Ed ancora, anche qualora dovesse ritenersi corretta l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale, sostenevano gli appellanti:

"... tale termine sarebbe stato esplicitamente rinunciato in ossequio ed ai sensi dell'art. 2937 C.C. avendo nel tempo adoperato i germani CP_1 comportamenti del tutto contrari all'esercizio della suddetta eccezione, attuando nel tempo (alla presenza dei creditori ma anche dinanzi a terzi e presso l'abitazione sita in Barcellona P.G., via Papa Giovanni XXIII n.261) rassicurazioni, promesse di pagamento, riconoscimenti del proprio debito, esortazioni di attesa del pagamento. Non facendo di conseguenza altro che porre in essere degli atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione del diritto di credito o comunque a rinunciarvi (nel caso di maturazione del termine) ...";

ed al fine di fornire adeguato supporto probatorio alla suddetta tesi (d'una manifestazione tacita di volontà a rinunciare all'eccezione di prescrizione), gli originari opposti articolavano le richieste istruttorie di prove testimoniali, poi rigettate dal primo Giudicante, delle quali rinnovavano l'istanza d'ammissione anche nel presente grado d'appello.

Sempre riguardo alla posizione del Controparte_4, obiettavano gli appellanti che il riconoscimento operato dalla Controparte_1 risulterebbe pienamente valevole ed efficace anche nei riguardi dell'altro soggetto obbligato (il nominato), in quanto:

"... il debito giusta scrittura novativa del 20.11.2008 al tempo era stato contratto dalla Controparte_7 e dal suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_4 (fatto non contestato), e nel 2016 trasferito anche alla Controparte_8 (P. IVA P.IVA_1) ed al suo socio accomandatario Sig.ra Controparte_1 (c.f. C.F._3) in quanto in data 15.01.2016 con atto innanzi al Notaio Dr. Persona_1 la Controparte_7 mantenendo la medesima partita iva, ha variato la propria denominazione e la forma giuridica in Controparte_3 accollandosi quest'ultima sia i crediti che i debiti in capo alla menzionata CP_2

Ma dei debiti ovviamente, essendo una società di persone, è tenuto a rispondere personalmente anche il socio accomandatario e legale rappresentante con il proprio patrimonio, cioè per l'appunto la Sig.ra Controparte_1 [...].

Il pagamento del 2019 della Sig.ra Controparte_1 a mezzo assegno, o meglio il tentativo di pagamento (atteso il comprovato mancato incasso) di una parte del dovuto rispetto all'intero, di conseguenza è di per sé idoneo, stante la peculiarità della tipologia della passività e la sua imputabilità, a qualificarsi quale atto interruttivo e riconoscimento del debito sia per la Sig.ra Controparte_1, che per la Controparte_3 (quale società dalla stessa rappresentata) e quindi per la CP_2 ("inglobata" in Controparte_3) e divenuta Controparte_3 e dell'allora rapp.te legale (che ha al tempo contratto il debito - lo stesso debito) Sig. Parte_4".

Per le suesposte ragioni insistevano per la riforma dell'impugnata sentenza con il riconoscimento dell'efficacia del debito anche a carico del *Controparte_4*, quale amministratore della *CP_2* e conseguente condanna dello stesso;

3. **sarebbe altresì errata nella parte in cui aveva ritenuto che la *Controparte_1* [...] non dovesse rispondere del debito già riconosciuto in precedenza dal germano [...] *Controparte_4*, anche nella sua qualità di legale rappresentante della *CP_2* stante l'assenza di un altro rapporto di debito pendente al momento della consegna dell'assegno nei riguardi dei coniugi *Parte_3***

Affermavano gli appellanti che *Controparte_1* non aveva altri rapporti debitori da onorare in proprio favore e, dunque, il titolo di credito da lei consegnato non poteva avere altro scopo che quello di "coprire", seppur parzialmente, il debito oggetto dell'odierno contendere, salvo poi dimostrarsi (anche tale assegno) inidoneo a tanto, in quanto oggetto di successivo protesto.

Sostenevano i coniugi *Parte_1* e *Pt_2* tal proposito:

"... Pagamento (o meglio tentato pagamento) che nella fattispecie comunque ha assunto un ulteriore riconoscimento dell'intero debito e deve essere elevato a tale funzione, essendo valevole ad interrompere la prescrizione (al tempo comunque non maturata). Ciò poiché tale comportamento, nella valutazione complessiva del giudizio e degli elementi istruttori ivi emersi, si qualifica obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore ...";

donde la riformabilità della pronuncia di prime cure nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente il riconoscimento del debito a carico dell'appellata *Controparte_1* [...] per l'intera somma ingiunta a mezzo D.l. n.268/2020, con conseguente condanna della stessa;

4. **parimenti ingiusta sarebbe la statuizione sulle spese processuali, poiché emessa in contrasto col principio di soccombenza disciplinato dagli artt. 91 e 92 C.P.C.**

In proposito, asserivano gli odierni appellanti che, stante l'illegittimità ed incongruenza della sentenza n. 1417/2022, il decidente non avrebbe dovuto pronunciare la condanna di quest'ultimi in favore del *Controparte_4*, né tantomeno compensare integralmente le spese nei riguardi della *Controparte_1*.

Chiedevano, quindi, la riforma della pronuncia, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe quanto meno dovuto condannare la [...] *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali in loro favore, in relazione al debito accertato.

Concludevano, dunque, per l'accoglimento dei superiori *petita* tutti, insistendo altresì nelle richieste istruttorie di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

*

Con comparsa di risposta depositata in data 7.12.2023, si costituiva in giudizio l'appellata [...] *Controparte_1*, nella duplice qualità in epigrafe, contestando integralmente la

fondatezza delle altrui domande e in particolare:

sub 1. e sub 2., rappresentava che:

“... come eccepito sin da subito dall’odierna appellata e correttamente rilevato nella sentenza gravata dal giudice di prime cure, tale credito era ampiamente prescritto, a mente l’art. 2948, comma I, n. 5, c.c. ...”.

Evidenziava l’appellata che, in assenza di validi atti interruttivi, il credito azionato dovesse ritenersi abbondantemente prescritto. Ed anche a voler riconoscere valenza interruttiva alle scritture private a firma del germano **Controparte_4**, la decorrenza della prescrizione sarebbe comunque maturata in data 26.7.2016 (ovvero cinque anni dopo la sottoscrizione dell’ultima scrittura).

In nessun modo potrebbe essere attribuita natura novativa alla scrittura privata del 2008, poiché le parti avrebbero inteso esclusivamente regolamentare diversamente i tempi e le modalità di adempimento.

Di qui l’inconferenza delle reiterate richieste istruttorie formulate dagli appellanti sin dal primo giudizio, in quanto tese a dimostrare imprecisati comportamenti che permettano di superare l’eccezione di prescrizione, poiché al più esplorative:

sub 3. affermava che:

*“... Al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, in nessun caso le citate scritture di riconoscimento del debito potrebbero essere validamente opposte alla sig.ra **Controparte_1** (o alle società) che, fatto salvo un contratto (quello del 16.7.2007), non ha mai firmato scritture di riconoscimento né dato mandato per essere rappresentata a tal fine, essendo invece queste sottoscritte da soggetto diverso, ossia il sig. **Controparte_4**. Pertanto – rilevato il difetto di rappresentanza ed a mente dell’art. 1309 C.C. – la prescrizione, nei confronti della odierna opponente, va retrodatata al 2012, cinque anni dopo la sottoscrizione a sua cura dell’ultimo contratto di locazione ...”.*

Aggiungeva ulteriormente la **CP_1** che la ricostruzione dei fatti operata dagli originari opposti, i quali tenterebbero di attribuire all’assegno da costei emesso in data 31.8.2019 la funzione di riconoscimento del debito di un altro soggetto – cioè il fratello **CP_4** [...] – risulterebbe alquanto artificiosa.

Al riguardo, dalle lettere raccomandate inviate dai germani **CP_1** e prodotte nel presente giudizio, emergerebbe una realtà e volontà diametralmente opposta, ovvero quella di onorare un diverso e coevo debito personale della **Controparte_1** relativo ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato nel maggio 2009;

ed ulteriormente **sub 4.** che:

il Tribunale adito aveva correttamente operato la compensazione delle spese di lite basandosi sull’assunto che le rispettive domande delle parti erano state parzialmente rigettate.

Concludeva, quindi, chiedendo l’integrale rigetto dell’impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata, con conferma della sentenza oggetto di gravame, e conseguente condanna dell’appellante al pagamento di spese e compensi di lite del presente grado.

Instava – previa declaratoria della temerarietà dell’intrapreso giudizio d’appello – **per la condanna dei coniugi **Parte_1** e **Pt_2** ai sensi dell’art. 96 C.P.C., al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa.**

Con successiva comparsa di risposta depositata anch'essa in data 7.12.2023, si costituiva in giudizio l'appellato *Controparte_4*, egli pure **nella duplice qualità in epigrafe**, il quale contestava in punto di fatto e di diritto la fondatezza dell'appello proposto dai coniugi *Parte_1* e *Pt_2* **educendo**:

sub 1. e sub 2., che:

l'ultimo riconoscimento da lui operato avveniva in data 26.7.2011 (data dell'ultima scrittura privata sottoscritta). al quale non seguivano ulteriori scritture né alcun atto interruttivo di sorta, per cui l'inerzia dei coniugi prefati (i quali non agivano in alcun modo per interrompere la maturanda prescrizione) avrebbe inevitabilmente provocato lo spirare del termine prescrizione nel luglio 2016;
relativamente poi alla pretesa novazione del rapporto, con applicazione del termine di prescrizione decennale:

*"... la scrittura del 2008, lungi dall'operare una sostituzione dell'obbligazione originaria con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso è piuttosto consistita, come anche ex adverso affermato, in un riconoscimento del debito ex art. 1988 C.C. e, per di più, "titolato" (in quanto essa richiama espressamente la locazione del 2007).
Ne discende l'infondatezza della pretesa "novazione", per di più con prescrizione decennale vantata, avendo la scrittura del 2008 – cui si rifanno le quietanze del 23.12.10 e 25.7.11 – fatto inequivoco richiamo alla locazione (con prescrizione quinquennale) ...";*

sub 3., che:

*"... non si comprende per quale ragione il *Controparte_4* e la *Controparte_3* dovrebbero rispondere in solido con la *Controparte_1*, posto che è stata unicamente quest'ultima ad emettere l'assegno e, eventualmente, a riconoscere il debito, posto che il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri (art. 1309 cod. civ.) ...";*

e, comunque, in nessun modo la semplice emissione di un assegno, privo di una ulteriore espressa dichiarazione in tal senso (sempre da parte della *Controparte_1*), avrebbe potuto valere quale ricognizione (per di più, integrale) del debito, utile ad interrompere il maturarsi del termine prescrizione in corso.

Insisteva, quindi, per il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in ogni sua articolazione, compresa la richiesta di riapertura dell'istruttoria, con conferma della sentenza oggetto di gravame, e conseguente condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio e condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 C.P.C.

*

La Corte (a seguito del decreto di fissazione udienza depositato in cancelleria il 28.12.2023) alla prima udienza tenutasi in data 26.2.2024, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., disattesa ogni istanza istruttoria formulata dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024.

Ivi, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nelle date del 13.12.2024 e del 15.12.2024, con ordinanza del 19.12.2024 la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 10.3.2025).

*

In sede di comparse conclusionali e memorie di replica:

le parti (con atti depositati in modalità telematica nelle date del 17 e del 28.2.2025) insistevano nelle difese ed eccezioni già formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Procedendo con l'esame delle doglianze di merito sub 1. e 2., che possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione (entrambe infatti muovono dall'assunto che il termine prescrizione del credito non sia maturato al momento della proposizione del presente giudizio stante la necessaria applicazione al caso di specie del termine decennale in ragione dell'intervenuta novazione oggettiva del rapporto a mezzo delle scritture private del 2008, 2010 e 2011; nonché in considerazione dei comportamenti – del tutto contrari all'esercizio della suddetta eccezione – tenuti dagli odierni appellati, dai quali si potrebbe desumere che tale termine sia stato esplicitamente rinunciato in ossequio al disposto dell'art.2937 C.C.), osserva e rileva il Collegio quanto appresso.

La vicenda per cui è processo trae origine dalla scrittura privata del 20.11.2008 intervenuta tra Controparte_4, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della CP_2 oltre che per conto della sorella Controparte_1, e gli odierni appellanti Parte_1 e Parte_2

Con tale scrittura, convenuta:

"... in relazione alla locazione di quattro appartamenti arredati siti in Milazzo (ME), via del Marinaio d'Italia 94 di cui alla scrittura privata del 21/5/2007, la cui validità è stata prorogata fino alla data odierna, nonché dei successivi contratti di locazione registrati da valere, come convenuto, esclusivamente ai fini fiscali ...";

ai sensi dell'art. 1988 C.C., il CP_1 nelle qualità suindicate riconosceva la sussistenza di un debito nei riguardi del Parte_1 (il quale interveniva anche in nome e per conto della moglie Parte_2 nell'ammontare di € 13.000,00, impegnandosi alla restituzione rateale del suddetto importo mediante il contestuale rilascio di n. 7 effetti cambiari.

A tale scrittura ne seguivano altre due, successive, con le quali il CP_1 non spendendo più espressamente la duplice superiore qualità, rinnovava l'impegno di saldare "al più presto" il debito maturato e più precisamente:

con quella del 23.12.2010 le parti si davano atto che:

"...il sottoscritto Parte_1 in relazione alla scrittura privata di riconoscimento di debito del 20/11/2008 dichiara di aver ricevuto a tutt'oggi dal prof. Controparte_4 il saldo dei seguenti effetti cambiari protestati [...] Il prof. Controparte_4 si impegna a pagare la rimanente somma al più presto possibile ...";

con l'ultima, sottoscritta in data 26.7.2011, prevedevano quanto appresso:

*"... In data odierna ricevo dal prof. Controparte_4 la somma di € 500,00 a titolo di acconto sulla cambiale protestata di € 2000,00 scaduta il 09/01/2009.
Il prof. CP_1 rinnova l'impegno a saldare al più presto possibile il residuo debito che ammonta ad € 9.500,00 oltre spese legali, di protesto e di addebito dell'istituto bancario ecc ...".*

Orbene, l'attenta analisi del dato testuale dei citati documenti impone ribadirsi la correttezza della qualificazione giuridica operata dal Giudice di primo grado in ordine alla natura del rapporto obbligatorio azionato in sede monitoria da parte dei coniugi *Parte_1* e *Pt_2*

Invero, la prima delle citate scritture private (quella del 20.11.2008), pacificamente proveniente dal *Controparte_4* e non contestata quanto al contenuto, integrava (ed integra) effettivamente una vera e propria ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 C.C., recante il riconoscimento espresso di un'obbligazione già sorta in relazione ai rapporti locatizi intercorsi tra le parti, nonché la disciplina delle relative modalità di adempimento mediante il rilascio di effetti cambiari.

Unicamente a tale conclusione può giungersi in seguito all'esame del contenuto del superiore documento, considerato che le parti con la locuzione *"in riferimento alla locazione di quattro appartamenti arredati siti in Milazzo (ME), via del Marinaio d'Italia 94 di cui alla scrittura privata del 21/5/2007"*, fanno espresso rimando alla precedente scrittura privata (dattiloscritta) intervenuta tra le medesime parti, e con la quale *Parte_1* e *Controparte_4* convenivano che:

"... Il Sig. Parte_1 promette di affittare al Sig. CP_1 per sé e/o persone o enti che si riserva di nominare n. quattro mini appartamenti arredati siti in Milazzo alla Via del Marinaio d'Italia 94 piano secondo interni 5-6-7 e 8 della superficie complessiva di mq. 200 circa.

Detta locazione avrà la durata da oggi a tutto il 31/12/2007.

I contratti di locazione saranno sottoscritti a richiesta del conduttore e con un canone ai fini fiscali da convenire nella ripartizione per un'unità.

Il canone complessivo viene convenuto in € 10.000 (diecimila,00) da pagarsi in tre soluzioni.

Il Sig. CP_1 alle suddette condizioni promette di affittare i suddetti appartamenti.

Ogni onere relativo a utenze ENEL acqua TARSU ecc. resta a carico del conduttore ...".

Tale ricostruzione appare pienamente condivisibile e consente di escludere, con argomentazioni che questo Collegio intende fare proprie e ulteriormente rafforzare, che l'accordo in questione possa essere sussunto nello schema della transazione novativa.

Come noto, la novazione oggettiva presuppone non soltanto l'introduzione di un elemento di novità nell'assetto degli interessi, ma soprattutto la presenza di un'inequivoca volontà novativa, desumibile dall'oggettivo "superamento" del rapporto preesistente con quello successivamente instaurato (*id est*, il cd. effetto estintivo/costitutivo). Quindi (come ben chiarito da Cass. Sez. II, sentenza n. 27028 del 14/9/2022) è:

«... da escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione ...».

Ora, la modifica delle modalità o dei tempi di adempimento non è idonea a determinare l'estinzione dell'obbligazione originaria, che permane quale causa giustificatrice delle pattuizioni successive (in quanto ne disciplinano diversamente il profilo solo accessorio).

Nel caso di specie, il costante riferimento, nelle scritture susseguitesi nel tempo, ai rapporti locatizi già in essere e al debito maturato in loro esecuzione esclude in radice la configurabilità di un rapporto nuovo e autonomo, evidenziando, piuttosto, la continuità causale dell'obbligazione (di pagamento) ivi disciplinata.

Muovendo da tale premessa, correttamente il primo Giudice ha affrontato la questione della prescrizione del credito azionato nei confronti di *Controparte_4* ritenendo maturato al

dì del ricorso in monitorio il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 3 C.C. a mente del quale:

"... Si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni ...".

Invero, una volta esclusa la natura novativa delle scritture successive (e specificatamente dell'atto di riconoscimento di debito del 20.11.2008), il decorso della prescrizione non risultava né risulta validamente interrotto né sospeso da dichiarazioni meramente sollecitatorie o da generici impegni al pagamento, in quanto privi di quella inequivoca portata ricognitiva richiesta affinché possa ravvisarsi un atto idoneo a interrompere la prescrizione.

Ha riconosciuto infatti la Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n. 41489 del 24/12/2021) che:

«... Il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, all'esito di un giudizio di fatto fondato sulla mancata contestazione, da un lato, della sussistenza del rapporto negoziale sotteso alla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti degli eredi del proprio cliente, nonché dell'effettivo svolgimento delle relative prestazioni professionali e, dall'altro, dell'indicazione, riportata sulle fatture conseguentemente emesse, dell'avvenuto loro pagamento, da parte del "de cuius", quale acconto sulla maggior somma dovuta, ha attribuito a tali pagamenti effetto interruttivo della prescrizione del credito) ...».

Ad abundantiam vale la pena rilevare che, come correttamente affermato dagli odierni appellati, anche a voler considerare quale *dies a quo* del nuovo avvio di decorso del termine prescrizionale la data di sottoscrizione dell'ultima scrittura intervenuta tra le parti (26.7.2011), perché effettivamente la dichiarazione ivi resa dal **CP_1** era incompatibile con la volontà d'avvalersi, fino alla detta data, d'eventuale prescrizione *medio tempore* maturata, il credito risulterebbe comunque prescritto, stante l'instaurazione del procedimento monitorio solo in data 9.7.2020.

Né in contrario rilievo gioverebbero le missive del gennaio/marzo 2020 con cui espressamente – tramite un legale – gli odierni appellanti avevano diffidato ad adempiere il nominato, in quanto, seppur idonee ad interrompere il corso della prescrizione *in itinere*, esse erano occorse dopo che dal 26.7.2011 il quinquennio di rito di cui s'è detto era già infruttuosamente maturato.

Incidentalmente, rileva la Corte che tanto legittimava e legittima altresì la reiezione (oggi rinnovata) delle istanze istruttorie richiamate in citazione introduttiva di questa iscrizione (ossia, prova per interpello e/o per testi), in quanto:

- nell'articolazione dei relativi capitoli si era chiesto d'esser ammessi ad asseverare circostanze di fatto successive alla suddetta maturazione della vicenda estintiva dei diritti pretesi per prescrizione (in quanto collocate nel 2019), donde la loro irrilevanza;
- dette istanze erano state formulate con la memoria istruttoria del 30.3.2022 e, già disattese dal Giudice *a quo* con ordinanza del 6.5.2022 (in cui si dava atto della loro superfluità, per esser matura la decisione della lite in quanto fondata sulle risultanze documentali in atti), non erano state ribadite nella memoria del 10.9.2022 (prima occasione difensiva utile successiva, coincidente peraltro con il termine per il deposito di note difensive in vista della decisione da emettersi ex art. 281 sexies C.P.C.), in sede di precisazione delle conclusioni; donde il prodursi dell'effetto della preclusione alla loro riproponibilità secondo il principio ben noto in diritto (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. II, ordinanza n. 12791 del 13/5/2025) seguente:

«... Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi ...».

Né tantomeno, come affermato dagli odierni appellanti, può sostenersi che si sia configurata nelle superiori dichiarazioni di riconoscimento di debito una qualche rinuncia – *id est*, una definitiva abdicazione circa la possibilità di eccepirla (cfr. Cass. Sez. VI-2, ordinanza n. 2758 del 6/2/2020 – a giovare della prescrizione da parte dei germani **CP_1** né *aliunde, per facta concludentia*, dopo il riavvio del corso del termine prescrizione (in quanto prodottosi dal 26.7.2011).

E del resto, in base alla norma di riferimento, ossia all'art. 2937 C.C., la rinuncia deve risultare, in ipotesi, "*da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione*".

E, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 21248/2012):

«... perché sussista una rinuncia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui ...».

Ha poi precisato al riguardo la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 6034/2008; altresì, Cass. Civ. 5327/2007 e Cass. Civ. 27169/2006) che finanche:

«... le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo non possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937 C.C., comma 3 ...».

Dagli atti di causa e segnatamente dalla corrispondenza epistolare decorsa tra le parti antecedentemente all'avvio del giudizio non emerge tuttavia alcun comportamento del [...] **Controparte_4** incompatibile, in modo assoluto (ossia senza possibilità di una diversa interpretazione), con la volontà di avvalersi in prosieguo della causa estintiva dell'altrui diritto. Nell'ambito del processo, poi, occorre considerare che «... la rinuncia tacita a far valere la prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione ...» ed inoltre che detta rinuncia, *ut supra* specificato, «... deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva, non altrimenti interpretabile se non nel senso di ritenere non estinto il diritto altrui ...».

Pertanto, l'impostazione seguita dal Giudice *a quo* si pone in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di dilazione o la manifestazione di intenti negoziali a tanto favorevoli non assumono, di per sé, efficacia dimissiva in mancanza di una chiara e consapevole (o inequivocabile) ammissione del debito come ancora esistente anche ai superiori fini.

Parimenti corretta è la statuizione concernente l'ambito soggettivo degli effetti degli atti di riconoscimento del debito *de quibus*.

La difesa delle parti appellanti, a tal proposito, asserisce che il riconoscimento operato dalla [...] **Controparte_1** – integrato dalla dazione d'assegno avvenuta con la sua emissione in data 31.8.2019 – risulterebbe pienamente valevole ed efficace anche nei riguardi degli altri soggetti obbligati (cioè il **Controparte_4** n.q.), in quanto il debito al tempo era

stato contratto dalla CP_2 e dal suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Controparte_4, e nel 2016 sarebbe stato pertanto trasferito alla CP_3 [...] ed al suo socio accomandatario Controparte_1 (per via della vicenda – richiamata in appello – donde il subentro della seconda società alla prima in essa posizione debitoria: “... in data 15.01.2016 con atto innanzi al Notaio Dr. Persona_1 (all’uopo si rammenta è stata depositata visura camerale che si produce anche nel presente fascicolo) la Controparte_7 mantenendo la medesima partita iva, ha variato la propria denominazione e la forma giuridica in Controparte_3 accollandosi quest’ultima sia i crediti che i debiti in capo alla menzionata CP_2. Ma dei debiti ovviamente, essendo una società di persone, è tenuto a rispondere personalmente anche il socio accomandatario e legale rappresentante con il proprio patrimonio, cioè per l’appunto la Sig.ra Controparte_1. Il pagamento del 2019 della Sig.ra Controparte_1 a mezzo assegno, o meglio il tentativo di pagamento (atteso il comprovato mancato incasso) di una parte del dovuto rispetto all’intero, di conseguenza è di per sé idoneo, stante la peculiarità della tipologia della passività e la sua imputabilità, a qualificarsi quale atto interruttivo e riconoscimento del debito sia per la Sig.ra Controparte_1, che per la Controparte_3 (quale società dalla stessa rappresentata) e quindi per la CP_2 (“inglobata” in Controparte_3 e divenuta Controparte_3 e dell’allora rapp.te legale (che ha al tempo contratto il debito – lo stesso debito) Sig. Controparte_4. Vi è in definitiva una corrispondenza ed una responsabilità in solido del debito *de quo* fra le persone giuridiche (Controparte_3 oggi – CP_2 prima) ed i rispettivi legali rappresentanti al tempo del contratto debito (Controparte_1 [...] accomandataria Controparte_3 e Controparte_4 legale rappresentante CP_2. In buona sostanza il debito sussistente tra le parti, frutto di un accordo novativo con efficacia (ai fini della prescrizione) decennale, è ad oggi valevole nei riguardi di tutti i debitori in solido (Controparte_4, Controparte_1 [...] , Controparte_3 che ha inglobato CP_2, i quali in ogni caso hanno nel tempo sempre riconosciuto la sussistenza del rapporto di obbligazione nei riguardi dei coniugi Persona_2”).

Dunque, a detta degli appellanti, la dazione di detto assegno avrebbe integrato un atto di riconoscimento donde l’interruzione (alla sua data) del corso del termine prescrizione *in itinere*.

Fermo in fatto che, a tutto voler concedere, la prescrizione *de qua* – in svolgimento dal 26.7.2011 – era già maturata *antea*, ossia allo spirare dal 25.7.2016, donde l’irrelevanza di quanto posto in essere dalla CP_1 successivamente;

al riguardo gioverà, comunque, ribadire che, in tema di obbligazioni solidali, il principio cardine è quello della relatività soggettiva degli effetti degli atti giuridici, temperato solo nei casi espressamente previsti dal legislatore.

Dunque, è bene, anzitutto, rammentare che secondo l’art. 1310 C.C., l’interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido non produce effetti nei confronti degli altri, salvo che l’atto interruttivo provenga dal creditore ed abbia contenuto tale da coinvolgere l’intero rapporto obbligatorio.

La norma, letta in combinato disposto con l’art. 1309 C.C., esprime un principio di carattere generale secondo cui gli atti dispositivi, ricognitivi o interruttivi posti in essere da uno dei condebitori non sono automaticamente riferibili agli altri, in difetto di un titolo rappresentativo o di una manifestazione di volontà congiunta.

Ne discende che l’atto di riconoscimento del debito compiuto da uno dei condebitori solidali conserva natura eminentemente personale e non è idoneo a spiegare effetti riflessi sulla sfera giuridica degli altri obbligati, i quali restano estranei a tale dichiarazione, salvo che risulti provata una spendita del nome o un conferimento di poteri rappresentativi.

La solidarietà passiva, infatti, pur comportando l’unicità del vincolo obbligatorio sotto il profilo oggettivo, non determina una confusione delle posizioni soggettive dei debitori, che restano tra loro distinti e autonomi.

Nel caso di specie, la consegna dell’assegno da parte di Controparte_1, quand’anche qualificabile come atto di riconoscimento di debito utile a fini interruttivi della

prescrizione, non risulta sorretta da alcun elemento idoneo a dimostrare che con la stessa essa abbia agito anche in nome e per conto del condebitore solidale *Controparte_4*, né tantomeno nell'interesse della *CP_3* (della quale era, per vero, socio accomandatario, ma di cui nell'emissione dell'assegno non spendeva alcuna qualità tale da consentire l'imputabilità di detta sua condotta alla società *de qua*).

In mancanza di un valido rapporto di rappresentanza o di una manifestazione unitaria di volontà, tale atto non può che produrre effetti limitati alla sola sfera giuridica del soggetto che lo ha posto in essere, *id est* la persona fisica sua emittente.

E ciò tanto più ove si consideri che delle scritture di riconoscimento (valevoli quali atti interruttivi) intercorse, solo nella prima il debito era oggetto di dichiarazione di tal rilievo ed effetto da parte del *CP_1* n.q. di legale rappresentante di *CP_2* nonché di procuratore della sorella, peraltro costei "in proprio", ma non le successive (che il *Controparte_4* firmava senza spendervi alcuna specifica qualità).

Parimenti, quanto agito *antea* dal *Controparte_4*, per le medesime ragioni, non poteva né potrebbe opporsi alla sorella:

- le locazioni convenute essendo state stipulate solo per uno dei 4 miniappartamenti interessati da costei (peraltro, personalmente), mentre per gli altri a sottoscrivere fu il [...] *Controparte_4* n.q. di amministratore di *CP_2*
- nella prima scrittura di riconoscimento di debito avendo il *CP_1* speso la qualità di rappresentante della sorella (e, dunque, limitatamente al debito da costei assunto in proprio *ut supra*);
- ciò essendo stato contestato – con l'opposizione introduttiva delle prime cure – dalla stessa, assumendo che il fratello non vi era stato da lei abilitato;

e, del resto, si legge, in proposito (del tutto condivisibilmente) in sentenza che:

"... si devono dichiarare non efficaci nei confronti della CP_1 le scritture di riconoscimento del debito poste a sostegno del decreto opposto in quanto – così come già esposto con ordinanza del 4 maggio 2021 – le stesse non possono essere opposte alla predetta CP_1 che non risulta avere dato mandato per essere rappresentata a CP_4 CP_1 ...".

Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha escluso che l'atto in questione potesse spiegare efficacia interruttiva o ricognitiva nei confronti del (preteso) condebitore solidale, traendo da ciò la conseguenza, giuridicamente ineccepibile, della revoca del decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione del *Controparte_4*.

Dalle suesposte argomentazioni discende il rigetto dei motivi d'appello sub 1. e sub 2.

*

Venendo all'esame delle censure mosse sub. 3, gli odierni appellanti criticano la motivazione della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che la *Controparte_1* [...] non dovesse rispondere dell'intero debito già riconosciuto in precedenza dal fratello, stante l'assenza di altro rapporto di debito pendente al momento della consegna dell'assegno a suo carico nei riguardi dei coniugi *Parte_1* e *Pt_2* e, quindi, la riferibilità solo ad esso della relativa dazione).

In sintesi, gli appellanti hanno così motivato le proprie doglianze:
in primo luogo:

“... il Giudice di prime cure ha dato per scontato il pagamento del **Controparte_4** di quanto portato dalla scrittura novativa del 2008, prorogata nel 2010 e 2011. Il tutto nonostante di tale aspetto non vi sia alcuna prova, anzi elementi di segno contrario, in quanto vi sono solo le cambiali non pagate e non vi è alcuna dimostrazione circa il saldo del dovuto (che **Controparte_4** ovviamente per mera strategia difensiva sostiene di aver pagato in contanti -elemento non comprovabile a mezzo testi come sin da subito eccepito ai sensi dell’art.2721 c.c.- nella consapevolezza di non aver corrisposto il dovuto). Non si comprende di conseguenza come il Tribunale abbia potuto attribuire una sorta di fede privilegiata alle mere argomentazioni difensive avversarie, non supportate da alcunché se non da suggestive e fumose tesi ...”;

in secondo luogo:

“... il Tribunale non ha minimamente valutato la circostanza che la Sig.ra **Controparte_1** era ben conscia del fatto che l’accordo novativo del 2008 (prorogato nel 2010 e nel 2011) riguardasse anch’ella ... in quanto il germano aveva agito anche nei riguardi della sorella (profilo si badi bene sempre confermato dal **CP_4** [...]) e lo aveva comunque predisposto quale legale rappresentante della **CP_2** (aspetto mai in contestazione quindi provato), oggi accorpata nella **Controparte_3** della quale la **Controparte_1** [...] è amministratrice ed accomandataria, quindi responsabile in solido per i debiti societari contrattati. La volontà della odierna appellata era quella, pertanto, di pagare quanto meno a mezzo dell’assegno del 2019 un acconto *pro quota* equivalente alla metà indivisa col fratello ...”.

Quanto al primo profilo, v’è da dire che, di quanto arguito dal primo Giudice, e cioè che:

*“... non si comprende la ragione per la quale la **CP_1** abbia emesso un assegno a garanzia di un debito assunto dal fratello per un contratto di locazione in cui la stessa non è parte. Peraltro, non si comprende neanche per quale ragione la **CP_1** abbia consegnato il predetto assegno a garanzia di un debito già onorato dal fratello, così come da quest’ultimo riconosciuto con raccomandata del 4 dicembre 2019. Tale assegno, dunque, lungi dal costituire la garanzia di un debito assunto dal germano, costituisce una promessa di pagamento di un debito pregresso ...”;*

effettivamente non v’era (e non v’è) prova rassicurante circa la fondatezza di quanto così affermato (ma solo l’unilaterale dichiarazione extraprocessuale, datata 4.12.2019 – del [...] **Controparte_4** d’aver pagato per contanti davanti a testimoni).

Tuttavia, rimane intatta, in contrario rilievo rispetto alla prospettazione delle parti appellanti, la duplice constatazione *retro* richiamata, e cioè che:

- dell’imputabilità della dazione dell’assegno alla società non poteva né può ritenersi sussistente il presupposto (in difetto della spendita da parte della **CP_1** della sua qualità di socio abilitato all’esercizio di atti gestori) e che, pertanto, la potenziale efficacia della stessa quale atto interruttivo della prescrizione non potrebbe opporsi al **CP_4** [...] ;
- della intempestività di detta dazione non può contestarsi il fondamento, avendo avuto luogo la stessa oltre il quinquennio dal 26.7.2011.

Ne discende quindi il rigetto anche del motivo d’appello **sub 3**.

*

Il motivo **sub 4.**, in virtù del rigetto delle doglianze sin ora esaminate, non merita, anch’esso, accoglimento.

Il primo giudicante, in esito all'accoglimento (confermato da questa Corte) delle opposizioni spiegate dal Controparte_4 (procedimento n. 1171/2020 RGAC) e dalla [...] Controparte_1 (procedimento n. 1147/2020 RGAC) - seppur parziale, per quest'ultima, in quanto comunque riconosciuta soccombente rispetto all'assegno emesso e non onorato -, ed alla contestuale revoca dell'ingiunzione n. 268/2020 emessa in via monitoria dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, del tutto correttamente, ha statuito:

"... nel giudizio n. 1171/2020 R.G.:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna gli opposti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 134,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA;

nel giudizio n. 1147/2020 R.G.:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'opponente al pagamento di € 4.000,00 oltre interessi e spese dal dovuto al soddisfo; compensa interamente le spese del giudizio tra le parti ...".

con palese buon governo del principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 C.P.C.;

di qui la conseguente conferma della pronuncia di prime cure anche in punto di spese.

Ma merita conferma anche il rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C., rinnovatamente formulata dagli odierni appellati Controparte_4 e [...] Controparte_1, atteso che la relativa pronuncia presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un danno ulteriore e specifico rispetto a quello insito nella soccombenza, danno che nel caso di specie non risulta né dedotto in modo puntuale né desumibile *aliunde* dagli atti di causa.

*

L'integrale rigetto del gravame e la conseguente soccombenza delle parti appellanti ne impone la condanna, in via solidale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle odierne parti appellate:

Controparte_1 (in proprio e n.q. di legale rappresentante *pro tempore* delle società CP_2 e Controparte_3 ;
Controparte_4 (in proprio e n.q. di legale rappresentante *pro tempore* delle società CP_2 e Controparte_3 .

Ciò posto, i compensi di lite si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al di della pronuncia;
nei seguenti termini:

secondo grado:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: Corte d'Appello

Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000

fase di studio della controversia, valore medio:	€ 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 921,00
fase decisionale, valore medio:	€ 1.911,00
spese generali (15% sul compenso totale)	€ 594,90
totale	€ 4.560,90
totale dimidiato	€ 2.280,45

come in dispositivo.

Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:

- i. con esclusione della voce “istruttoria e/o ... trattazione”, dovendosi considerare, in ossequio al principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. III, sentenza n. 25664 del 19/9/2025 (in dissonanza da quello *antea* enunciato da Cass. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022), secondo cui:

«... 2.3.1 - Quanto invece al giudizio d'appello, questa Corte ha già affermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206/2021).

In proposito, è ben vero (come evidenziato dal ricorrente in memoria) che, nella giurisprudenza di legittimità, si registrano pronunce di segno dissonante (oltre alla invocata Cass. n. 28325/2022, si vedano anche: Cass. n. 21743/2019; Cass. n. 20993/2020; Cass. n. 8870/2022; Cass. n. 15182/2022), ma ritiene la Corte di dover qui dare continuità all'indirizzo più rigoroso, di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343/2025 (entrambe non massimate sul punto), che del tutto condivisibilmente ne hanno fondato le ragioni sulla specifica peculiarità del giudizio d'appello e delle correlative attività descritte dall'art. 350 c.p.c., le sole il cui effettivo svolgimento può giustificare la liquidazione dei compensi per la fase in parola.

Il che è del tutto ragionevole, perché, da un lato, nel giudizio d'appello - in base all'*id quod plerumque accidit* - all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. segue il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa viene assegnata a sentenza, e dall'altro eventuali istanze istruttorie, com'è intuitivo, devono essere articolate già negli atti introduttivi, non essendo previste, per il giudizio di secondo grado, le scansioni “a valle” dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (si fa riferimento, ovviamente, alla disciplina antecedente al d.lgs. n. 149/2022, anche se le considerazioni - *mutatis mutandis* - restano analoghe).

Se il processo d'appello, dunque, si svolge secondo il riportato schema essenziale - sicché non viene in rilievo una effettiva fase istruttoria, né di vera e propria trattazione - da tanto discende che le attività defensionali *lato sensu* finalizzate a richieste istruttorie (come, ad es., la rinnovazione dell'istanza di ammissione di richieste denegate dal primo giudice, la produzione di documenti, etc.) rientrano nella liquidazione dei compensi relativa alla specifica fase in cui si verificano (ossia: nella fase di studio, se affidate agli atti introduttivi; in quella decisionale, se effettuate successivamente, sempre che dette attività siano ammissibili, com'è ovvio) e non danno diritto alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 ...»;

con indirizzo rigoroso, cui si intende aderire poiché ben più persuasivo, secondo quanto già avvisato dal precedente ivi richiamato (*id est* da Cass. n. 7343/2025), in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, ossia:

«... nel caso di specie, nel giudizio di appello si sono tenute esclusivamente l'udienza di prima comparizione del (...) - nella quale la Corte si è limitata a rinviare la causa ad altra udienza per la decisione e non si è svolta nessuna delle attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero di quelle riconducibili alla previsione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) - e l'udienza di precisazione delle conclusioni, quest'ultima tenutasi in trattazione scritta, in applicazione dell'art. 221 d.l. n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, su disposizione della

Corte con decreto del (...)»;

che nella vicenda processuale che ne occupa lo “schema essenziale” del rito in appello è stato pienamente integrato, nel senso che nelle due udienze svoltesi – celebrata secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. – la lite è stata assunta in decisione, pur insistendo (con le note di trattazione scritta in atti) la difesa delle parti appellanti per l’ammissione delle prove invocate dalle prime cure, non v’è stato svolgimento previamente d’alcuna attività processualmente rilevante ai fini dell’eventuale riconoscimento di titolo a conseguire la remunerazione della fase nota come “istruttoria e/o trattazione”;

- ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:

ii.1

all’art. 2 comma 1 (e cioè l’importanza dell’opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);

ii.2

all’art. 4 comma 1 (e cioè “... dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti ...”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo *in parte qua*);

successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell’art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “... Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento ...) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.

- iii. senza maggiorazione per la pluralità delle posizioni soggettive assistite, trattandosi a ben vedere di posizioni processualmente integranti un’unica controparte (e di cui non s’è prospettata difesa differenziata).

A termini dell’art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall’art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l’anno 2013), secondo cui “...quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis...”, questa Corte “... dà atto ... della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente...”, con l’avvertenza per cui “...l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso...” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).

E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:

«... in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; - «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, **Pt_5** riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; - «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»; - «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo...».

P.Q.M.

La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 92/2023 RGAC sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1417 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. in data 6.12.2022 nel giudizio iscritto al n. 1147/2020 RGAC; appello proposto da:

Parte_1 e **Parte_2**

nei confronti di:

Controparte_1, in proprio e n.q. di legale rappresentante **pro tempore** delle società **CP_2** e **Controparte_3**

nonché nei confronti di:

Controparte_4, in proprio e n.q. di legale rappresentante **pro tempore** delle società **CP_2** e **Controparte_3**

così provvede:

1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna in solido le parti appellanti, alla rifusione in favore delle proprie controparti delle spese di lite di questo giudizio, liquidate:
per **Controparte_1** **CP_1** in proprio e n.q., nell'importo di euro 2.280,45 per onorario oltre accessori come per legge;
per **Co** **Controparte_4**, in proprio e n.q., nell'importo di euro 2.280,45 per onorario oltre accessori come per legge;
3. dà atto che le parti appellanti, in solido, in quanto soccombenti *ut supra*, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa

impugnazione, con avvertenza per cui “... *l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito ...*” della presente pronuncia.

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 22.1.2026

Il Presidente

(dott. Massimo GULLINO)

Il Consigliere relatore

(dott. Augusto SABATINI)